

Prot. n. 3/2016 int.



**Tribunale Ordinario di Pistoia**

**Presidenza**

**P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711 Fax 0573/3571489**

**e-mail: [tribunale.pistoia@giustizia.it](mailto:tribunale.pistoia@giustizia.it)**

**INTESA**

**sulle MODALITÀ OPERATIVE fra SERVIZIO SOCIALE e TRIBUNALE ORDINARIO in merito alle tematiche relative al DIRITTO di FAMIGLIA**

**Premessa**

Con la riforma del Diritto di Famiglia sono notevolmente aumentati i casi di tutela minorile di competenza del Tribunale Ordinario, e alla naturale conseguenza, da parte del Tribunale, di disporre azioni e attività a carico dei Servizi Sociali territoriali. Facendo riferimento all'esperienza di collaborazione ormai decennale fra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni in merito ai percorsi di presa in carico e tutela minorile si individuano alcune modalità operative di lavoro comune fra i Magistrati del Tribunale Ordinario assegnatari delle controversie di Famiglia ed i Servizi Sociali Territoriali impegnati in ambito di tutela minorile.

- 1) **ADOZIONE di PROVVEDIMENTI che COINVOLGONO il SERVIZIO SOCIALE e/o i SERVIZI SPECIALISTICI.** Al Tribunale Ordinario, nell'interesse del minore, prima dell'adozione di un provvedimento che coinvolga in qualsiasi forma il Servizio Sociale Territoriale o i Servizi Specialistici, è utile l'invio di una breve relazione dai Servizi Sociali coinvolti, contenente alcune informazioni: se il minore sia in carico o meno ai Servizi; se e quali interventi siano già attivati e la eventuale valutazione sulla situazione familiare del minore. Tale breve informativa potrà permettere al Tribunale di avere una prima conoscenza della situazione antecedentemente all'emissione del provvedimento e soprattutto di evitare sovrapposizioni fra gli interventi già eventualmente attivati (es. minore in cui sia attivo un intervento di educativa domiciliare o per il quale vi è presa in carico anche dai Servizi di Psicologia Neuropsichiatria o per il quale è disposta una c.t.u.). Si conviene pertanto:
  - a. per le situazioni nelle quali il Tribunale riterrà di prendere decisioni urgenti (fase presidenziale delle controversie di separazioni o divorzio e altre procedure sommarie), i provvedimenti saranno emessi sulla base delle informazioni già in suo possesso e, ove opportuno, incaricherà il Servizio Sociale di redigere ed inviare una valutazione successiva;
  - b. per le situazioni in cui invece non è urgente l'emissione di un provvedimento, ma si ritiene opportuno investire prima il Servizio Sociale, per cui il magistrato titolare della controversia darà un mandato di valutazione della situazione, avvalendosi ove necessario dei servizi specialistici, evitando in linea di massima mandati di solo monitoraggio o di sola attivazione di prestazioni (es. gli incontri protetti), ed il Servizio relazionerà in merito all'opportunità di una presa in carico della situazione e sul

progetto di sostegno al nucleo: tale relazione, frutto di un percorso di valutazione, sarà depositata non prima di 60 e non oltre 75 giorni dalla richiesta;

- c. nel caso in cui i difensori delle parti diano comunicazione al T.O. che la situazione del minore sia già seguita dai Servizi Sociali Territoriali/Specialistici, il giudice, al fine di acquisire piena conoscenza e valutazione circa le ulteriori determinazioni da assumere, richiederà ai Servizi relazione in merito agli interventi già posti in essere;
- d. nel caso in cui il Servizio Sociale riterrà di richiedere al Tribunale Ordinario di assumere decisioni riguardanti la tutela del minore (es. disposizioni diverse dall'affido ad una delle parti; limitazione della potestà genitoriale; collocamento in struttura del minore) il Servizio Sociale dovrà indirizzare la Relazione contenente le proposte e le motivazioni che portano a tale richiesta oltre che al Giudice Relatore anche al PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Pistoia, parte pubblica che ha la legittimazione a valutare ed realizzare l'azionabilità degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento o a fornire al Tribunale il suo parere;
- e. la Relazione del Servizio Sociale in ogni caso dovrà evidenziare se, anche a fronte di un accordo fra le parti relativo all'affido dei figli, si ravvisi da parte del Servizio una situazione pregiudizievole dell'interesse del minore.

2) Per quanto attiene ai provvedimenti che il Tribunale Ordinario emetterà di **AFFIDAMENTO di MINORE al SERVIZIO SOCIALE** si stabilisce che i provvedimenti inerenti tale intervento conterranno anche la indicazione di quali concreti modalità d'intervento e di quali "poteri" vengono attribuiti al Servizio Sociale e riguardo a quali ambiti (es, scuola; attività sportive; etc.). Nel caso di provvedimento definitivo, nello stesso verrà richiesta Relazione di aggiornamento semestrale al Giudice Tutelare.

3) Per quanto attiene ai provvedimenti adottati dal Tribunale Ordinario nei quali il Servizio Sociale è coinvolto per garantire il diritto di visita, in essi dovranno essere specificate le richieste rivolte al Servizio, sulla base dei seguenti livelli di coinvolgimento:

a) *"il Servizio Sociale organizza incontri tra i genitori e figli"*: il Servizio nell'ambito della presa in carico stilerà un calendario di incontri liberi e ne monitorerà l'andamento mediante incontri con i genitori;

b) *"il Servizio Sociale organizza incontri tra i genitori e figli in luogo neutro"*: il Servizio nell'ambito della presa in carico stilerà un calendario di incontri liberi mettendo a disposizione o individuando un luogo neutro e ne monitorerà l'andamento mediante incontri con i genitori;

c) *"il Servizio Sociale organizza incontri tra i genitori e figli in luogo neutro garantendo la presenza di un educatore al momento degli scambi"*: il Servizio nell'ambito della presa in carico stilerà un calendario di incontri liberi mettendo a disposizione o individuando un luogo neutro con la presenza di un educatore al momento dell'avvio e della chiusura dell'incontro, onde facilitare il momento di passaggio del bambino tra i due genitori. I provvedimenti conterranno solo la indicazione di attivazione di tali incontri, senza particolari vincoli o indicazioni rispetto a giorni ed orari, ma lasciando al Servizio la scelta più opportuna di tempi e modalità.

Tale attività non sarà svolto fuori orario di lavoro (es. domenica o festivi, tutti i giorni in orario preserale e serale e il sabato pomeriggio);



d) "il Servizio Sociale monitora gli incontri del bambino al domicilio di uno dei due genitori": il Servizio stilerà un calendario di visite alla presenza di un operatore al domicilio del genitore ed i provvedimenti conterranno solo la indicazione di attivazione di tali incontri e se possono essere previsti anche incontri liberi non osservati, senza particolari vincoli o indicazioni rispetto a giorni ed orari, ma lasciando al Servizio la scelta più opportuna di tempi e modalità;

f) "il Servizio Sociale attiva Incontri Protetti": i provvedimenti conterranno solo la indicazione di attivazione di Incontro Protetto (in luogo neutro ed alla presenza di educatore), , senza particolari vincoli o indicazioni rispetto a giorni ed orari, ma lasciando al Servizio la scelta più opportuna di tempi e modalità, stabilendosi che in ogni caso la frequenza dell'incontro prevista dal provvedimento del Tribunale avrà cadenza almeno quindicinale.

Resta inteso che il coinvolgimento del Servizio Sociale per la gestione del mantenimento del diritto di visita del minore con i genitori ha natura temporanea, salve ulteriori limitazioni del diritto di visita che saranno richiesti dal Servizio al P.M. del Tribunale Ordinario. Il Servizio Sociale segnalerà al magistrato istruttore, se pendente controversia, ovvero al Giudice tutelare eventuali difficoltà o difformità riscontrate nell'applicazione dei dispositivi o incertezze interpretative del medesimo.

Il Servizio attiverà tali percorsi compatibilmente con le risorse disponibili sia in termini di bilancio sia di personale e nel rispetto delle convenzioni/contratti in corso relativi agli interventi attivati.

4) **TRASMISSIONE RELAZIONI.** Al fine di facilitare la comunicazione e la relazioni fra gli Enti, si stabilisce che l'invio delle relazioni da parte dei Servizi Sociali avverrà oltre alla posta PEC della cancelleria civile anche alla posta email del giudice incaricato.

nicoletta.curci@giustizia.it;  
giuseppe.ciccarelli@giustizia.it;  
carlo.carvisiglia@giustizia.it;  
sergio.garofalo@giustizia.it;  
laura.maione@giustizia.it;  
lucia.leoncini@giustizia.it.

Pistoia, 11 gennaio 2016

Il Presidente del Tribunale



Il Direttore Società della Salute Pistoiese, anche in rappresentanza soci della SdS pistoiese e AUSL



Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole, anche in rappresentanza soci SdS Valdinievole.

